



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE INDENNITÀ PER LE MISSIONI D'UFFICIO

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento organico dei dipendenti del 3 ottobre 2017 (ROD),

ORDINA

Art. 1

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le indennità e il rimborso delle spese personali sostenute dai dipendenti del Comune chiamati a compiere missioni d'ufficio.

Art. 2

In generale

¹ Tutte le trasferte nel Cantone superiori ad un giorno devono essere autorizzate dal Municipio. Per le trasferte di un giorno nel Cantone è sufficiente l'autorizzazione del Segretario comunale.

² Tutte le trasferte fuori Cantone, indipendentemente dalla loro durata, devono essere autorizzate dal Municipio.

³ Non sono riconosciute indennità quando i relativi costi sono già sopportati dalla Confederazione, dal Cantone o da altri enti.

⁴ Per ottenere il rimborso il dipendente deve presentare i giustificativi della spesa sostenuta.

Art. 3

Spese di viaggio

¹ In principio viene rimborsato il titolo di trasporto di II. Classe (per il treno) o il biglietto alla tariffa ordinaria (per gli altri mezzi di trasporto).

² In casi particolari ed eccezionali e previa autorizzazione del Segretario comunale, il dipendente può essere autorizzato a compiere la trasferta con la propria automobile. In questo caso viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60 al km.

Art. 4

Spese per pasti

¹ Per le missioni eseguite nel cantone sono riconosciute le seguenti indennità per i pasti principali:

- pranzo: fr. 18.-
- cena: fr. 18.-

² Per le missioni eseguite fuori cantone sono riconosciute le seguenti indennità per i pasti principali:

- pranzo: fr. 25.-
- cena: fr. 25.-

Art. 5

Spese di pernottamento

¹ Se la missione lo richiede, sono riconosciute le seguenti indennità per il pernottamento:

- nel cantone: fr. 60.-
- fuori cantone: fr. 100.-

² L'indennità per il pernottamento di cui al precedente capoverso è dovuta a chi non è potuto rientrare al domicilio privato prima delle 24.00 o a chi è tenuto a partire prima delle 04.00.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

(R. Ponti)

(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 2504 del 28 agosto 2017.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 07.02.2018 e il 09.03.2018.